

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio. (128);
Congedo:		DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709) 1037
PRESIDENTE	1033	PRESIDENTE 1037, 1038, 1040, 1041
Proposte di legge (Seguito della discussione):		BUTTÈ, <i>Relatore</i> 1037, 1040
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252);		NOCE TERESA. 1038, 1039, 1041
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);		PENAZZATO. 1038, 1039
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);		DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1038, 1939 1040
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);		SCARPA. 1038, 1040, 1041
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854)	1034	DI MAURO 1039
PRESIDENTE	1034, 1037	BUFARDECI 1039
ZACCAGNINI	1034	ZACCAGNINI 1039
		DI VITTORIO 1039
		REPOSSI 1039
		CALVI 1040, 1041
		CREMASCHI 1041
		RAPELLI 1041
		La seduta comincia alle 9,15.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Bonomi ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252); Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604); Longo e altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (801); Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria (1163); Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti »; d'iniziativa dei deputati Di Vittorio ed altri: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti »; di iniziativa dei deputati Longo ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti »; d'iniziativa dei deputati Gui e Zaccagnini: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria »; e d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 7 novembre 1956, la nostra Commissione, iniziando l'esame delle cinque proposte di legge riguardanti il problema della pensione di invalidità e vecchiaia ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, nominò un Comitato ristretto per l'esame preliminare dei provvedimenti; il Comitato stesso ha tenuto dieci riunioni, al termine delle quali ha dato incarico all'onorevole Zaccagnini di elaborare un nuovo testo che fosse l'espressione della maggioranza del Comitato.

La settimana scorsa informai la Commissione che avrei posto all'ordine del giorno di questa seduta la discussione dei provvedi-

menti, sui quali il relatore, onorevole Zaccagnini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Nel riferire sul lavoro svolto dal Comitato ristretto, faccio una premessa: il testo che abbiamo presentato mira, sostanzialmente, a costituire un elemento base per la discussione che la Commissione dovrà svolgere, come del resto la Commissione stessa a suo tempo ebbe a deliberare. Esso è, a grandi linee, il risultato di un dibattito non facile, svoltosi, come na ricordato il Presidente, in dieci riunioni: su alcuni punti vi è stata unanimità di consensi, ma su altri vi sono state delle riserve; e su questi ultimi 10 mi soffermerò particolarmente.

Il lavoro non è stato facile, giacché si tratta di materia che non ha soltanto aspetti di carattere politico — che possono essere quelli che ci dividono — ma ha anche difficili e complessi aspetti di carattere tecnico, che hanno richiesto molto tempo per elaborare dati e cercare di rendersi esattamente conto di quello che andavamo facendo, sulla base di indagini eseguite con molta diligenza dagli uffici dei « Servizi contributi unificati » e dell'Istituto di previdenza, indagini necessarie al fine di poter esattamente giudicare sui fatti e sulla realtà della situazione. A questo proposito, credo di compiere un dovere nel ringraziare quei funzionari che, con intelligenza, capacità e spirito di sacrificio, mi hanno messo in condizione di avere una conoscenza maggiore di quelle informazioni estremamente superficiali che inizialmente avevo.

Il Comitato ha dovuto, innanzitutto, risolvere alcune questioni di carattere pregiudiziale. La prima questione riguardava la scelta del sistema da seguire: se convenisse, cioè, predisporre un nuovo sistema pensionistico, con una sua particolare organizzazione, come è stato fatto per la Cassa mutua malattie, o se non convenisse, piuttosto, seguire quello già instaurato dalla legge 4 aprile 1932, n. 218. Su questo punto, mi pare che il Comitato sia stato concorde nel ravvisare l'inopportunità della creazione di un sistema del tutto nuovo ed autonomo, ritenendo, invece, più conveniente l'inserimento nell'ambito della legge fondamentale sulla previdenza.

Da questa decisione nacque una seconda questione: una volta riconosciuta l'opportunità di inserire questi lavoratori nel sistema generale, si doveva stabilire se creare una gestione speciale oppure agganciarci all'I.N.P.S. Su questo punto, in linea di massima, se pure con qualche perplessità e qualche riserva, si è stabilito di inserirli in pieno nel sistema vigente, senza gestione autonoma. Natural-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

mente, a questa soluzione si è giunti attraverso varie considerazioni: e per non creare, attraverso nuove strutture, delle difficoltà anche sul piano della gestione, e per l'opportunità di ottenere quello scambio mutualistico, che è alla base di ogni legge previdenziale, consistente nel mettere insieme le categorie meno forti economicamente — come quella che la legge in esame vuol tutelare — con altre più forti.

Un'altra questione affrontata in via pregiudiziale è stata quella riguardante la disciplina delle categorie. Trattandosi di due gruppi di soggetti — coltivatori diretti, da una parte, e mezzadri e coloni, dall'altra — si doveva esaminare se convenisse dare una sola disciplina per tutte, oppure due discipline diverse. Dopo un lungo vaglio della questione, al Comitato è sembrato opportuno fare una disciplina unica, unificando le varie proposte di legge, di modo che le norme riguardino indistintamente coltivatori diretti, mezzadri e coloni, salvo qualche sfumatura particolare riguardante l'una o l'altra categoria, ma per questioni del tutto marginali. Anche in questo caso, la soluzione di carattere unitario è stata determinata dalla considerazione che, trattandosi di categorie notevolmente affini, sia opportuno non differenziarle e stabilire, anzi, un trattamento fondamentale unico. Su questo punto, da parte della minoranza del Comitato è stata avanzata qualche riserva, non so se di carattere sostanziale e permanente.

Comunque, il testo che viene presentato è basato su una linea fondamentale unitaria, salvo alcune norme di carattere particolare.

Ciò premesso, è chiaro che le disposizioni di questa legge si inseriscono nel sistema stabilito dal regio decreto-legge 28 novembre 1938. Il testo in esame, quindi, si divide in varie parti: campo di applicazione, accreditamento, determinazione e ripartizione dei contributi, concorso dello Stato, prestazioni.

Per il campo di applicazione, era necessario, innanzitutto, stabilire un limite preciso per l'identificazione dei soggetti sottoposti all'obbligo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e la questione è stata risolta fissando un limite analogo a quello previsto dalla legge istitutiva della Cassa mutua dei coltivatori diretti, vale a dire sono stati esclusi coloro che coltivano fondi per i quali si è accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate lavorative uomo.

A questa determinazione si è addivenuti per due motivi: è evidente che una famiglia non può vivere con il reddito fornito da un

fondo di così esigua estensione, per cui ritrarrà il necessario per il sostentamento da altre attività, che garantiscono anche il settore previdenziale; inoltre, non si è reputato equo far pagare dei contributi a chi, data la misura minima degli stessi, non potrà arrivare a percepire il minimo della pensione.

Anche per quanto riguarda l'altro limite, quello riferentesi alla quantità di lavoro familiare impiegato nella coltivazione del fondo, al fine della identificazione dei coltivatori diretti aventi diritto all'assicurazione, abbiamo dovuto procedere ad una scelta. In un primo momento si era pensato di mantenere lo stesso limite stabilito per le Casse mutue, cioè il 50 per cento; poi, in considerazione che la legge sui contratti agrari prevede il fabbisogno di un terzo, abbiamo preferito quest'ultimo limite. È una questione che può essere discussa, ma ci è parsa la soluzione migliore.

Secondo argomento è quello relativo alla contribuzione. Come base di contribuzione, abbiamo pensato che fosse opportuno e giusto equiparare queste categorie a quella dei braccianti agricoli. Però, si poneva un altro problema, quello della base su cui commisurare il contributo. Dopo lunga discussione, si è convenuto sulla necessità di identificare un elemento obiettivo per il pagamento dei contributi. Tale elemento obiettivo è stato riconosciuto nel fabbisogno di giornate lavorative per la conduzione dell'azienda e l'allevamento del bestiame necessario all'azienda stessa. Del resto, null'altro si può considerare come dato obiettivo, se non la massa contributiva versata dall'azienda: quindi, ad ogni azienda si attribuisce un certo numero di giornate lavorative ritenute necessarie, sulla base delle quali vengono versati i contributi. Su questo punto mi pare che ci siamo trovati tutti d'accordo. E non poteva essere diversamente perché, mancando un effettivo rapporto di lavoro, al di fuori di un simile criterio non si potrebbe trovare altro sistema per commisurare i contributi da far pagare a ciascuna azienda.

Fissata in questa maniera la base dei contributi, è sorto un altro problema, che ci ha tenuti ugualmente molto impegnati. Poiché i contributi sono pagati dalle aziende, ma poi sono, naturalmente, i singoli soggetti che riscuotono la pensione, si è dovuto studiare un sistema logico per l'attribuzione di questi contributi ai singoli componenti della famiglia, al fine di tradurre in diritto soggettivo il dato obiettivo del versamento dei contributi.

A questo scopo, abbiamo diviso le aziende in due grandi scaglioni, fissando il limite di

divisione dei due gruppi in 312 giornate lavorative. Per le aziende al di sotto di questo limite, si è pensato di attribuire 104 giornate lavorative al capo famiglia e 52 agli altri componenti, distribuendo poi fra tutti gli eventuali resti; per le aziende al di sopra delle 312 giornate, si attribuiscono 156 giornate al capo famiglia e 104 agli altri componenti, sempre con la conseguente ripartizione degli eventuali resti.

Per entrambi i criteri, in seno al Comitato sono state avanzate delle riserve, e naturalmente la Commissione è, ora, arbitra di ogni decisione.

Tutto considerato, a me pare che questo sia un buon sistema, anche se a prima vista può turbare il fatto che al capo famiglia si sia attribuito una certa quantità di giornate lavorative maggiore: però, c'è da considerare che, generalmente, il capo famiglia è la persona più anziana, e allora ci è parso conveniente e logico attribuire ad esso un numero maggiore di giornate lavorative, affinché, andando in pensione prima degli altri, possa costituirsi una posizione assicurativa più consistente. D'altra parte, abbiamo tenuto presenti anche altre norme le quali stabiliscono che, all'atto del collocamento in pensione del capo famiglia, le giornate a lui attribuite vengono automaticamente riassorbite nelle quote degli altri.

Altro problema sul quale maggioranza e minoranza del Comitato non hanno raggiunto un accordo è quello rappresentato dall'età del collocamento in pensione. Facendo eccezione alla legge generale, il Comitato propone, attraverso il testo presentato all'esame della Commissione, che l'età per il collocamento in pensione sia fissata in 60 anni per le donne e in 65 per gli uomini.

Su questo punto, come dicevo, la minoranza ha espresso le più ampie riserve; ma, nella mia qualità di relatore, sono tuttavia convintissimo della validità e della bontà di questa eccezione, per i motivi che vengo ad esporre.

Innanzitutto, bisogna considerare che si tratta di un tipo di lavoro del tutto particolare in cui, non esistendo, sostanzialmente, un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, la cessazione del lavoro da parte di un qualsiasi soggetto è qualcosa di molto soggettivo: è noto, infatti, che i membri di una famiglia si aiutano nel lavoro dei campi anche quando sono giunti ad età avanzata.

In secondo luogo — ed è questo l'elemento sostanziale, determinante — poiché noi stabiliamo che, una volta raggiunto il pensionamento, non potranno più essere versati con-

tributi, è evidente che, per questa categoria di lavoratori, viene a cadere la facoltà, prevista invece dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, di continuare i versamenti per cinque anni ancora dopo il collocamento in pensione, al fine di incrementare la pensione stessa.

Per l'una e per l'altra ragione, quindi, questa nostra posizione merita d'essere mantenuta, naturalmente nel pieno rispetto delle opinioni della minoranza.

Il problema del finanziamento è trattato nell'articolo 6 del progetto proposto dal Comitato. In esso sono fissati i criteri, che possono riassumersi in un concorso annuale e fisso dello Stato, al fine di alleggerire gli oneri derivanti da questa legge. La somma con cui concorre lo Stato, prevista in 14 miliardi annui, può essere utilizzata a due fini. Essa può essere utilizzata innanzitutto al fine del raggiungimento del minimo di pensione. Difatti, noi dobbiamo tener presente che, mentre per le categorie bracciantili, attraverso il normale sistema di pensione, si ha diritto a questa soltanto dopo 15 anni di contribuzione, noi immettiamo nel diritto a pensione le categorie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni anche dopo un solo anno di contribuzione. Ora, siccome non sarebbe giusto far gravare sulle altre categorie la spesa necessaria per garantire a questi lavoratori il minimo di pensione, non v'è altro mezzo che il concorso dello Stato per coprire gli oneri che bisogna immediatamente fronteggiare per il conseguimento del diritto immediato a pensione da parte di un notevolissimo numero di lavoratori.

L'altro fine, che il concorso finanziario dello Stato si prefigge, è quello della riduzione del pagamento dei contributi personali per le giornate lavorative.

Riassumendo, quindi, una parte di questo contributo deve servire per coprire gli oneri necessari per il conseguimento dei minimi di pensione, e un'altra parte per alleviare il peso contributivo degli interessati. Anche il secondo fine conseguito dal contributo dello Stato ci sembra giusto perché, ovviamente, col passare degli anni, il sistema giungerà a una situazione di regime e, conseguentemente, il contributo per i minimi si abbasserà notevolmente, mentre aumenterà il peso sostenuto per il pagamento dei contributi personali, creandosi una specie di bilanciamento fra le due esigenze.

C'è da osservare che, mentre nei riguardi dei coltivatori diretti il problema del finanziamento non presenta notevoli difficoltà mediante la soluzione prospettata, altrettanto non

può dirsi per quanto riguarda i mezzadri. Difatti, per costoro una parte contributiva è a carico del concedente. Noi abbiamo creduto di risolvere anche questo problema attribuendo il contributo per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro, salvo la riduzione di cui ho parlato prima e salvo il diritto di rivalsa, su cui sussistono ampie riserve da parte della minoranza, ma che tuttavia non possiamo esaminare, non essendo questa la sede competente.

C'è, poi, una ulteriore riduzione dei contributi a carico dei lavoratori, derivante dallo spostamento dell'età prevista per il collocamento in pensione. È chiaro che, portando da 60 a 65 anni l'età del pensionamento, automaticamente si perviene a una riduzione dei contributi, nella misura, mi pare, del 15-20 per cento, riduzione che, come ho detto, va ad aggiungersi a quella implicita derivante dal contributo dello Stato. Per i mezzadri, naturalmente, c'è in più la parte che va pagata dal concedente.

Altro punto discusso è quello riguardante il cumulo dei contributi accreditati per il lavoro compiuto alle dipendenze di terzi: questi contributi, naturalmente, vanno cumulati nella posizione assicurativa dell'interessato. Altre norme, poi, sono riprese dalla legge generale per la previdenza.

Anche per quanto riguarda il problema dell'invalidità, ci siamo attenuti alla legge generale, che riconosce, dopo cinque anni, il diritto alla pensione per invalidità.

In tal modo, credo di aver enunciato nelle loro grandi linee i problemi più importanti che abbiamo affrontato. Restano le norme transitorie, che sono le più importanti dal punto di vista dell'immediatezza dell'effetto. Secondo queste norme transitorie, discostandoci notevolmente dal sistema previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, noi riconosciamo il diritto al pensionamento a queste categorie dopo un solo anno di contribuzione per i soggetti che abbiano compiuto i settanta anni di età. È chiaro che abbiamo preso un limite superiore al limite di regime, ma è altresì evidente che, partendo da questo punto, è previsto un sistema a scalare per portare gradatamente il sistema a regime. di anno in anno, a partire dai 70 anni, il pensionamento viene portato a 69, poi a 68, e così via fino a raggiungere il limite normale, previsto, come ho detto, in 65 anni per gli uomini e in 60 anni per le donne.

Le stesse norme transitorie, infine, stabiliscono che, per ottenere l'applicazione della

norma di cui ho testé parlato, è necessaria l'appartenenza alla categoria da almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge. Questa è una tutela elementare, del resto prevista in tutte le leggi del genere.

Con questo ho terminato e ora attendo lumi e consigli dalla Commissione. Non abbiamo certo fatto un'opera perfetta, e perciò attendiamo con molto interesse le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'ampia e dettagliata esposizione. Come d'accordo, la discussione generale sarà fatta in altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio (128); Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio; e d'iniziativa dei deputati Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio, nel nuovo testo unificato presentato dal relatore e approvato dal Comitato ristretto.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella nostra ultima seduta abbiamo approvato i primi tre articoli. Dobbiamo, oggi, esaminare l'articolo 3-bis che il relatore s'era impegnato a formulare. Prego, pertanto, il relatore, onorevole Buttè, di dar lettura e illustrazione dell'articolo 3-bis.

BUTTÈ, Relatore. Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'origine di questo nuovo articolo è data da un comma, contenuto nel precedente articolo 3, nel quale si stabiliva che le determinazioni della Commissione provinciale, alla quale vengono sottoposte le domande per l'iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio, erano provvisoriamente esecutive, assumendo forma definitiva soltanto se, nel termine di 25 giorni dalla comunicazione della decisione stessa, non fosse stato presentato ricorso al Ministero del lavoro. Fu osservato che quella formulazione non prevedeva una eventualità che, invece, va attentamente considerata: cioè, una disparità di decisioni fra una Commissione provinciale e l'altra: donde, la necessità di un indirizzo omogeneo.

Per questa ragione è stato stralciato il comma dall'articolo 3 e si è proceduto alla formu-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

lazione di un nuovo articolo, di cui do lettura:

ART. 3-bis.

Gli imprenditori la cui domanda di iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio sia stata respinta dalla Commissione provinciale possono presentare ricorso nel termine di 15 giorni alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio di cui all'articolo 3-ter.

Nel periodo di tempo intercorrente dall'inoltro del ricorso e la comunicazione delle decisioni da parte della commissione centrale, i committenti potranno continuare le lavorazioni.

Le decisioni della commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

Si presentò, inoltre, un altro problema: quello della sede competente ad accogliere i suggerimenti e a decidere sui ricorsi. Anche per questa questione è stato formulato un nuovo articolo. Accogliendo un suggerimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, data l'importanza della materia e la necessità che i ricorsi siano rapidamente esaminati e risolti, si è preferito dare incarico ad una commissione centrale autonoma, istituita presso il Ministero stesso.

Do lettura dell'articolo 3-ter:

« Presso il Ministero del lavoro, e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha inoltre il compito di coordinare la attività delle Commissioni provinciali in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante e composta:

1°) dal direttore generale della occupazione;

2°) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

3°) dal direttore generale della previdenza sociale;

4°) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni ».

NOCE TERESA. A me pare che l'articolo 3-bis comporti la necessità di decidere sulla continuazione o meno del lavoro nelle more della decisione relativa alla iscrizione o meno nel registro dei committenti lavoro a domicilio. Chi può, in effetti, impedire di portare una macchina fuori dalla fabbrica e dare lavoro a domicilio? Ma poi che cosa accade se, nel frattempo, c'è un ricorso?

Mi pare che l'articolo 3-bis sia un pò in contraddizione con il disposto dell'articolo 3, per cui è necessario trovare una via d'uscita.

PENAZZATO. Che cosa accade se, poniamo, entro due mesi la Commissione centrale non ha deciso?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A questo proposito, il Governo si riserva di proporre, se del caso, un emendamento, nel senso che, in caso di mancata decisione della Commissione centrale, diventi esecutiva la decisione della Commissione provinciale competente.

BUTTE, *Relatore*. Ricordo alla onorevole Noce Teresa che abbiamo già elencato i casi in cui l'autorizzazione deve essere negata, e sono certamente i più gravi. È ovvio che ognuno sa se rientra in quei casi e perciò sa benissimo che l'autorizzazione gli verrà negata. Comunque, il rigetto della domanda, da parte della Commissione provinciale, verificandosi quei casi, è immediato.

SCARPA. Faccio rilevare che è difficile seguire i lavori non avendo davanti a noi il testo dell'articolo né quello degli eventuali emendamenti. Comunque, a mio modo di vedere, la onorevole Noce sostiene una tesi giusta, perché, in ogni caso, l'iscrizione dovrebbe, per lo meno, ritenersi sospesa.

Noi abbiamo subordinato l'iscrizione del committente alla esistenza di un accordo sindacale circa le retribuzioni e abbiamo stabilito che la Commissione può subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo stesso. Se, successivamente, diamo al committente facoltà di ricorrere e, nel frattempo, lo autorizziamo a proseguire nel lavoro, è evidente la contraddizione!

PRESIDENTE. La onorevole Noce Teresa ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma:

« Aggiungere alla fine del secondo comma. ...salvo i casi di cui ai punti 1°) e 3°) dell'articolo 3 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOCE TERESA. Sono molto perplessa sulla possibilità di continuare le lavorazioni nel periodo di tempo intercorrente tra l'inoltro del ricorso e la comunicazione della decisione da parte della Commissione centrale.

Non credo assolutamente che esso possa continuare nei casi di cui ai punti primo e terzo dell'ultimo comma dell'articolo 3. Di qui il mio emendamento.

DI MAURO. Mi associo all'emendamento Noce Teresa.

BUFARDECI. Anch'io mi associo.

ZACCAGNINI. Sono favorevole alla formulazione proposta dal relatore per il secondo e terzo comma dell'articolo 3-bis e vorrei in proposito sottolineare la parola che è stata inserita nel secondo comma, cioè « continuare » le lavorazioni. Qui, onorevoli colleghi, noi facciamo una legge che si inserisce in una situazione già esistente, e non possiamo anzi non dobbiamo impedire che si continui un lavoro iniziato in precedenza — magari da qualche anno — mentre il divieto dovrebbe divenire operante nel caso di nuove imprese o nuove lavorazioni non ancora iniziate. Perciò distinguerei questi due casi.

PENAZZATO. D'accordo su questa distinzione. Nel caso di inizio di attività, se la domanda viene respinta per mancanza delle condizioni indispensabili, il committente non fa neppure le spese di impianto. Il caso è diverso qualora si tratti di attività già in corso. Penso che si potrebbe ricorrere ad una norma transitoria del seguente tenore: « Nel caso di attività già in corso all'atto della pubblicazione della presente legge, si può autorizzare la continuazione di un'attività preesistente, anche se la Commissione si sia pronunciata negativamente e nell'attesa dell'esito del ricorso, sempreché la domanda sia stata respinta sulla base delle eccezioni di cui al punto 2°) dell'ultimo comma dell'articolo 3 ». Ad ogni modo, qualunque sia il criterio, restrittivo o meno, insisterei per una chiara decisione di carattere generale.

DI VITTORIO. Sono d'accordo con i criteri enunciati dal collega onorevole Penazzato e sulla necessità di stabilire una distinzione fra le attività non ancora iniziate, per le quali la decisione della Commissione diviene senz'altro esecutiva, e quelle invece già in atto, per le quali si può attendere l'esito del ricorso.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo riterrei opportuno non drammatizzare la situazione, perché un datore che nonostante una decisione contraria della Com-

missione provinciale prosegue nei preparativi per il lavoro, nel trasporto del macchinario, ecc., lo fa evidentemente a suo rischio e pericolo.

Ma a parte questo, sono d'accordo nel mantenere la distinzione fra lavorazione già esistente e nuova lavorazione e sul fatto che nel caso di lavorazioni già esistenti, per non creare intralci, la decisione della Commissione provinciale non divenga esecutiva fino a quando essa non sia stata convalidata dalla Commissione centrale. Per il caso di nuove lavorazioni la decisione della Commissione provinciale diviene immediatamente esecutiva, salvo il parere della Commissione centrale in sede di ricorso. Però sia ben chiaro che se entro sessanta giorni la Commissione centrale non si è pronunciata, la deliberazione della Commissione provinciale si intende definitiva. In questo senso propongo il seguente emendamento:

« In mancanza di decisioni, entro i termini previsti, della Commissione centrale, si intendono esecutive le delibere della Commissione provinciale ».

REPOSSI. Concordo con la puntualizzazione del rappresentante del Governo dei due casi: lavorazione già esistente e nuova lavorazione. Non posso, però, concordare con l'emendamento presentato circa la convalida delle decisioni della Commissione provinciale in caso di mancata delibera da parte della Commissione centrale. Qui si viola un diritto elementare, dal punto di vista giuridico, del cittadino, il quale ha pieno diritto di presentare un ricorso e di pretendere che questo venga esaminato, ed in ogni caso è escluso che il fatto che la Commissione, per negligenza o per mancanza di tempo, non abbia potuto esaminare il ricorso si ritorca a danno del ricorrente.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento governativo è motivato da una constatazione di fatto. Nel primo periodo di applicazione della legge i ricorsi alla Commissione centrale saranno tanti, che essa non avrà materialmente il tempo di esaminarli e prendere una decisione entro i previsti 60 giorni. Non bisogna dimenticare che verso di essa si riverseranno le doglianze contro l'operato di oltre novanta commissioni provinciali.

ZACCAGNINI. Se questo è il solo motivo dell'emendamento, si può fare a meno dell'emendamento stesso prolungando i termini concessi alla Commissione per esprimere il proprio parere, portandoli a 4, 5 od anche 6 mesi.

CALVI. Mi associo all'opposizione dell'onorevole Repposi all'emendamento presentato dal Governo. Si tratta di una questione di principio generale di diritto amministrativo. Non si può non esaminare e non deliberare su un ricorso, considerandolo respinto per decorrenza di termini per colpa dell'organo al quale il ricorso è stato presentato. E non illudiamoci di sistemare tutta la questione del lavoro a domicilio entro due o tre mesi dall'entrata in vigore della legge: ci vorrà anche un anno o due, ma in ogni caso devono essere fatti salvi i principi generali del diritto amministrativo.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono disposto a ritirare l'emendamento, purché il termine dei sessanta giorni sia ampliato, almeno nella prima fase di applicazione della legge. Dopo un anno o due dall'entrata in vigore della legge, quando essa sarà nel suo pieno regime, allora i sessanta giorni di tempo saranno più che sufficienti alla Commissione centrale per decidere sui ricorsi che avranno assunto un ritmo normale; ma nella prima fase di applicazione della legge occorre ampliare i termini, sia pure con qualche norma più corretta dal punto di vista giuridico.

BUTTÈ, *Relatore*. Penso che si potrebbe ottenere lo scopo indicato dall'onorevole rappresentante del Governo con una norma transitoria. Del resto norme transitorie si renderanno necessarie — come vedremo — anche per quanto riguarda la previdenza, pur mantenendo fermi i principi la cui applicazione deve essere realizzata gradualmente.

SCARPA. Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che se in questo caso esiste un diritto del committente, il quale ha presentato un ricorso, alla definizione della pratica, esiste, altresì, un diritto ugualmente fondato dei lavoratori a svolgere il loro lavoro a domicilio alle condizioni fissate dalla legge. Ora, se la Commissione provinciale non accetta la richiesta d'iscrizione del committente per la mancata osservanza delle norme prescritte nei riguardi dei lavoratori, il committente nell'attesa dell'esito del ricorso sarà autorizzato a continuare le lavorazioni alle stesse condizioni lesive degli interessi dei lavoratori? Ma allora continuerà la violazione del diritto dei lavoratori da parte del committente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Rilevo che la discussione ha messo in luce diverse proposte che potrebbero essere utilizzate per la redazione di un testo definitivo dell'articolo 3-bis. Penso che, se non vi sono osservazioni in contrario, possa rimanere stabilito che il relatore onorevole Buttè preparerà un nuovo

testo tenendo conto delle osservazioni e proposte emerse nel corso di questa discussione, nonché delle norme di carattere transitorio per la prima fase di applicazione della legge. Così il seguito dell'esame dell'articolo 3-bis verrebbe rinviato ad una prossima seduta, per proseguire sul nuovo testo.

Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 3-ter, relativo alla commissione centrale per il controllo del lavoro a domicilio. Ne do lettura.

ART. 3-ter.

Presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è istituita una « Commissione centrale » per il controllo del lavoro a domicilio.

La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha inoltre il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciali in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante, e composta:

- 1°) dal direttore generale dell'occupazione;
- 2°) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;
- 3°) dal direttore generale della previdenza sociale;
- 4°) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Di norma verranno applicati ai lavoratori a domicilio, per la parte retributiva, i contratti in vigore per i lavoratori qualificati della stessa categoria professionale occupati nell'interno delle aziende industriali esercenti analoga attività produttiva.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

Le tabelle dei termini di lavorazione concordate o comunque stabilite, nonché le tabelle dei minimi retributivi, dovranno essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro da eseguire a domicilio e depositate, a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio di collocamento ».

La onorevole Noce Teresa ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire al primo comma le parole: della stessa categoria professionale, con le parole: specializzati o di prima categoria* ».

« *Sostituire, al secondo comma, la parola: termini, con la parola: tempi* ».

« *Inserire, dopo la parola: stabilite, le parole: in sede sindacale* ».

Ha facoltà di svolgerli.

NOCE TERESA. La mia proposta di sostituire alle parole « della stessa categoria professionale » le parole « specializzati o di prima categoria » corrisponde ad un effettivo criterio di giustizia, perché i lavoratori che compiono un lavoro a domicilio debbono essere per forza di cose specializzati nel compiere quel determinato lavoro.

Non mi dilungo ad illustrare la mia proposta di sostituire la parola « tempi » alla parola « termini » nel secondo comma, perché non si comprende bene cosa significhi la frase « termini di lavorazione ». Infine, la precisazione « in sede sindacale » dopo quel « comunque stabilite » mira ad evitare che possano essere imposte dal datore di lavoro, mediante accordi singoli, condizioni di lavoro più onerose di quelle stabilite in sede sindacale.

CREMASCHI. Ritiro il mio emendamento così concepito: « *Sostituire, al primo comma, la parola: qualificati, con le parole: specializzati o comunque di prima categoria* », e mi associo all'emendamento della onorevole Noce Teresa.

RAPELLI. Torno ad insistere presso gli onorevoli colleghi sul concetto che è impossibile controllare la produzione dei lavoratori a domicilio se si autorizzano i familiari ad aiutare il lavoratore stesso. E allora bisognerebbe stabilire il controllo sulle ordinazioni, altrimenti non si potrà mai stabilire con pre-

cisione il limite del lavoro straordinario, diurno o notturno, in quanto le cifre della produzione vengono falsate dall'intervento dei famigliari.

CALVI. Condivido le ragioni pregiudiziali dell'onorevole Rapelli in merito alla necessità di far valere per i lavoratori a domicilio le retribuzioni, i contratti e le tariffe che si riferiscono a coloro che prestano la propria opera all'interno della fabbrica.

Quindi niente applicazione di norma dei contratti, ma applicazione definitiva e obbligatoria delle tariffe concordate. In tal senso propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 4 col seguente:

« Ai lavoratori a domicilio verranno applicate per la parte retributiva le tariffe concordate dalle organizzazioni sindacali ».

Propongo inoltre il seguente emendamento sostitutivo al secondo comma:

« *Sostituire le parole: le tabelle dei termini di lavorazione concordate o comunque stabilite, nonché le tabelle dei minimi retributivi, con le parole: le tariffe* ».

SCARPA. Noi dobbiamo giungere a stabilire il principio fondamentale che il lavoro a domicilio deve essere pagato a cottimo. E sono d'accordo che ci si debba agganciare ai contratti di categoria sostituendo la frase « specializzati » a « qualificati ».

Tuttavia, dato il numero degli emendamenti e il successivo annuncio della presentazione di nuovi vorrei proporre all'onorevole Presidente il rinvio della discussione per consentire al relatore di raccoglierci tutti e presentare un nuovo testo coordinato, sul quale si possa svolgere la discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI